

Testo coordinato privo di valore legale

Bando individuale per l'accesso al solo premio per l'insediamento dei giovani in agricoltura

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 febbraio 2018, n. 292, pubblicata sul BUR del 28 febbraio 2018, n. 9

Modificato con deliberazione di Giunta regionale del 27 luglio 2018, n. 1470.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 5 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 6 Primo insediamento e capo azienda

Articolo 7 Adeguate competenze professionali

Articolo 8 Piano aziendale (PA)

CAPO III CALCOLO DEL PREMIO

Articolo 9 Calcolo del premio

Articolo 10 Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO

Articolo 11 Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di premio

Articolo 13 Criteri di selezione e priorità

Articolo 14 Istruttoria della domanda e concessione del premio

Articolo 15 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 16 Avvio e attuazione del Piano aziendale

Articolo 17 Proroghe

Articolo 18 Varianti

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 Costo del Piano aziendale

Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del premio

Articolo 21 Liquidazione del saldo del premio

Articolo 22 Stabilità delle operazioni

Articolo 23 Divieto di pluricontribuzione

Articolo 24 Impegni essenziali

Articolo 25 Impegni accessori

Articolo 26 Ritiro di domande di premio, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 27 Errori palesi
Articolo 28 Revoca dell'aiuto
Articolo 29 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 30 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 Disposizione di rinvio
Articolo 32 Trattamento dei dati personali
Articolo 33 Rinvio dinamico
Articolo 34 Monitoraggio
Articolo 35 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Piano aziendale
Allegato B Domanda di premio
Allegato C Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
Allegato D Schede di riduzione e esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso individuale, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di accesso di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente atto, si intende per:
 - a) Giovane agricoltore: persona di età non superiore a quarantuno anni non compiuti al momento di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
 - b) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - c) Imprenditore agricolo professionale (IAP): soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
 - d) Standard output: parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento (UE) 1198/2014 come somma della produzione standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura e/o allevamento) calcolato con la metodologia indicata dalla deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2016, n. 1040;

- e) Piccola impresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- f) Microimpresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini di cui al presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel Vicedirettore centrale dell'Area sviluppo rurale della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche¹;
 - b) la Struttura responsabile è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
 - c) l'Ufficio attuatore è individuato nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Il Bando individuale per l'insediamento dei giovani in agricoltura si attua, attraverso la concessione di un premio, previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori.
2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per il solo tipo di intervento 6.1 pari a euro 2.070.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 892.584,00.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 15, entro la data di validità della stessa.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 5 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di premio, dei seguenti requisiti:
 - a) avere un'età compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti;
 - b) essere agricoltore in attività o impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data di insediamento;
 - c) essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 6;
 - d) possedere adeguate qualifiche e competenze professionali ai sensi dell'articolo 7 od impegnarsi ad ottenerle entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione, o entro il termine di conclusione del piano aziendale, ove tale termine sia inferiore a trenta mesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014;
 - e) possedere la certificazione attestante la qualifica di IAP o impegnarsi ad ottenerla entro il termine di conclusione del piano aziendale;
 - f) essere insediati in un'azienda agricola che, alla data della presentazione della domanda di premio:
 1. è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 2. è micro impresa o piccola impresa come definite all'articolo 2 comma 1 lettera e) e f);
 3. non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 4. ha una dimensione economica minima indicata come segue:
 - a) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali D: 10.000,00 euro;
 - b) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali C: 13.000,00 euro;
 - c) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree: 15.000,00 euro;
 5. ha una dimensione economica massima pari a 200.000,00 euro.

¹ Lettera modificata con DGR n. 1470/2018

2. Le dimensioni economiche minima e massima di cui al comma 1, lettera f), numeri 4 e 5 sono verificate alla data della presentazione della domanda di premio e sono espresse in termini di standard output di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d). La dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è verificata alla data della domanda di pagamento a saldo.
3. Qualora si insedino più giovani nella medesima azienda, la dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è relativa ad ogni singolo giovane insediato, la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

Articolo 6 Primo insediamento e capo azienda

1. Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:
 - a) titolare di un'impresa agricola individuale;
 - b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
 - c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
 - d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.
2. Ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
3. Se la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o con altri giovani agricoltori.
4. Ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
5. Ove si insedino più giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi può accedere alla tipologia di intervento 6.1.
6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane.
7. L'insediamento avviene nei ventiquattro mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di premio; l'inizio dell'insediamento coincide:
 - a) con la data di apertura di partita IVA agricola per le imprese individuali;
 - b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.
8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 o dalla misura 6.1 a Pacchetto del PSR 2014-2020, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quella in cui più giovani si insedino nella medesima azienda.

Articolo 7 Adeguate competenze professionali

1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono comprovate, in alternativa, da una delle seguenti condizioni:
 - a) diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario;
 - b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

Articolo 8 Piano aziendale (PA)

1. Il PA redatto secondo l'allegato A), deve contenere operazioni riferite, prevalentemente in termini di costo, all'attività agricola primaria e contiene, i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, contenente l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione, agriturismo o altre tipologie di attività extra agricole, la situazione occupazionale, il personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato;
 - b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali per lo sviluppo dell'attività agricola primaria dell'azienda e, se del caso di trasformazione, commercializzazione o extra agricola, il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;
 - c) gli obiettivi e i risultati, valorizzati con specifici indicatori di risultati, che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA;
 - d) la dimensione economica dell'impresa, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di premio e la dimensione economica che, presumibilmente, sarà raggiunta a conclusione del PA;
 - e) nel caso in cui sia prevista l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, indicazione, espressa in termini percentuali, della dimensione economica, in standard output, della produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione rispetto alla dimensione economica aziendale, in standard output;
 - f) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output alla data di presentazione della domanda di premio;
 - g) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, materiali e immateriali compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse in attuazione del PA;
 - h) il costo complessivo previsto per l'attuazione del PA declinato per operazioni e interventi materiali e immateriali, distinto per operazioni finalizzate alla produzione, alla trasformazione o commercializzazione, alle eventuali attività extra agricole;
 - i) il piano finanziario;
 - j) un cronoprogramma di realizzazione delle operazioni programmate, declinate per interventi;
 - k) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del PA, formulata sulla base di oggettive valutazioni e degli obiettivi e risultati i, che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA.
2. Il costo previsto per lo sviluppo delle attività di produzione primaria, gli obiettivi e i risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di cui al comma 1, lettere c) e h) sono verificati a conclusione del PA.
3. In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima azienda è prevista la presentazione di un unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al progetto d'impresa.

CAPO III CALCOLO DEL PREMIO

Articolo 9 Calcolo del premio

1. L'entità del premio di cui all'articolo 4 comma 1 è calcolata sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili:
 - a) localizzazione della superficie agricola utilizzata, (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - 1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013;
 - 2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1);
 - 3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2);
 - b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) la prevalenza dei prodotti aziendali sono già certificati biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA;
 - 2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari;

- 3) il cui PA preveda il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso.
2. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori il premio calcolato come previsto al comma 1, è concesso a ogni giovane insediato.
3. Il costo complessivo previsto e sostenuto per le operazioni previste nel piano aziendale, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per lo sviluppo delle attività di produzione primaria deve essere almeno uguale al premio richiesto. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo previsto nel PA per lo svolgimento delle attività di produzione primaria è pari come minimo, alla somma dei premi richiesti dai giovani agricoltori.

Articolo 10 – Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea

1. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013 e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – informazioni sulla complementarità del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO

Articolo 11 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di premio a pena di inammissibilità entro il 14 settembre 2018, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 12, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).
2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC svilupporurale@certregione.fvg.it, la domanda di premio redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B) e corredata della documentazione di cui all'articolo 12. Entro il termine di cui al comma 1, il beneficiario riproduce, a pena di inammissibilità, la domanda di premio trasmessa via PEC in formato elettronico su SIAN completa di tutti gli allegati di cui all'articolo 12.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di premio in formato elettronico su SIAN e trasmissione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda di premio.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al premio o della parte di esso in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.
6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di premio e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di premio. Le eventuali domande di premio successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di premio

1. Alla domanda di premio è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda, nel solo caso di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
 - b) Piano Aziendale di cui al precedente art. 8, redatto in conformità all'allegato A);
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 e in particolare:
 - 1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
 - 2) che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente;

- 3) di essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso del requisito;
 - 4) di insediarsi in una azienda classificabile come piccola impresa o microimpresa, come definite dall'articolo 2, comma 1 lettere e) e f);
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative o a consorzi di tutela del prodotto attinenti al settore produttivo dell'azienda. Per ciascuna OP, cooperativa e consorzio il beneficiario indica i relativi riferimenti e il CUA;A;
 - e) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
 - f) attestato di partecipazione al corso, nel caso di corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7 con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento, o dichiarazione di impegno ad acquistare le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d);
 - g) copia dell'eventuale certificazione biologica;
 - h) copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria;
 - i) eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
 - j) per aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;
2. Il documento di cui al comma 1 lettera b) è richiesto a pena di inammissibilità della domanda di premio.

Articolo 13 Criteri di selezione e priorità

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 15, sono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato C) al presente bando.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nella minore età del giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di selezione di cui all'allegato C) punto D) Obiettivi del Piano aziendale, lo standard output derivante dalla produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione costituisce almeno il 10% dello standard output aziendale.

Articolo 14 Istruttoria della domanda e concessione del premio

1. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di premio, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'azienda in cui si insedia;
 - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che la compilazione del Piano Aziendale di cui all'articolo 8 sia completa;
 - d) che le azioni previste dal Piano aziendale siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità e agli obiettivi della tipologia di intervento.
2. L'Ufficio attuatore:
 - a) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
 - b) determina il premio spettante;
 - c) applica i criteri di selezione assegnando i relativi punteggi e applica gli eventuali criteri di priorità;
 - d) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'articolo 13, comma 3;
 - e) comunica, ai richiedenti le cui domande sono state ritenute non ammissibili a premio le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;

- f) entro il termine di cui al comma 1, predispone e approva la graduatoria delle domande di premio, con l'evidenza di quelle finanziate che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 9 e lo comunica al beneficiario.

Articolo 15 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 16 Avvio e attuazione del Piano aziendale

1. Il piano aziendale può essere avviato successivamente alla data dell'insediamento e comunque, a pena di revoca del provvedimento di concessione, entro nove mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
- a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) altra documentazione utile alla verifica dell'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano aziendale.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio del PA, la documentazione di cui al comma 2 qualora non sia già stata allegata alla domanda di premio.
4. Il Piano aziendale è completamente attuato, a pena di revoca del provvedimento di concessione del premio, entro 24 mesi dalla data del provvedimento medesimo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 17.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4 il PA si ritiene completamente attuato a conclusione di tutte le attività operazioni, interventi e obiettivi previsti dal Piano, anche tenuto conto degli indicatori di risultato.
6. Al fine di consentire il controllo della corretta attuazione del piano, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano e indicata all'articolo 19.

Articolo 17 Proroghe

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1306/2013;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di risultato, fino ad un massimo di 6 mesi.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 18 varianti

1. Sono varianti della domanda di premio:
- a) le modifiche collegate alla determinazione del premio di cui all'articolo 9;
 - b) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - c) le modifiche collegate al Piano aziendale e relative al costo, agli obiettivi e ai risultati attesi compresi gli indicatori fisici di risultato ivi indicati.
2. La richiesta di variante di cui al comma 1, lettere a) e b) è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore almeno sessanta giorni prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo in formato elettronico su Sian, ed è corredata da una relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una

dettagliata descrizione della variante attinente il cronoprogramma, il quadro finanziario, l'eventuale modifica degli obiettivi e dei risultati previsti, nonché dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati.

3. Le varianti collegate al Piano aziendale e relative al costo, agli obiettivi e ai risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di risultato, possono essere inoltrate anche in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo del premio.
4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalle richieste di cui al comma 2, valuta:
 - a) la pertinenza della variante proposta;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e del Piano aziendale;
 - c) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione, alla tipologia di operazione;
 - f) adotta il provvedimento di autorizzazione, di approvazione o di rigetto della variante.
5. Il provvedimento di autorizzazione o di approvazione di cui al comma 4, lettera f) della variante contiene:
 - a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del premio ammesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione o dell'approvazione all'esecuzione della variante.
6. Le varianti di cui al comma 3 sono approvate contestualmente all'istruttoria della domanda finale.
7. Non sono autorizzate o approvate le varianti che comportano:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano aziendale;
 - b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - d) una riduzione del costo del Piano aziendale in misura inferiore al premio concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzabili o non approvabili comporta la decadenza dal premio.
9. La variante non comporta in nessun caso un aumento del premio.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 Costo del Piano aziendale

1. La documentazione probante le attività realizzate in attuazione del PA deve essere conservata e resa disponibile per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi a dimostrazione di quanto realizzato e dichiarato.
2. I costi sostenuti in attuazione del PA dall'azienda in cui il giovane si è insediato, ai fini della verifica di quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa

dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito.
 - c) Carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
 - a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.
 4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato all'azienda in cui il giovane si è insediato.²
 5. Nel caso in cui il costo per l'attuazione del Piano risulti inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l'acconto già liquidato è recuperato.

Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del premio

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione da parte del giovane di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo.
2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 70% del premio, è presentata dal beneficiario in formato elettronico sul SIAN successivamente alla concessione del premio di cui all'articolo 9 corredata della documentazione prevista dal PSR.
3. L'ufficio attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del premio verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;

² Comma sostituito con DGR n. 1470/2018

- c) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario se verificabili;
 - d) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 23
 - e) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
 5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
 6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
 7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
 - a) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse l'importo del premio;
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
 8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 21 Liquidazione del saldo del premio

1. La liquidazione del saldo del premio concesso avviene ad avvenuta completa attuazione del Piano Aziendale di cui all'articolo 8.
2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata, in formato elettronico sul SIAN, corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario attestante la completa attuazione del Piano Aziendale;
 - b) relazione conclusiva contenente:
 1. dettagliata descrizione dell'attività svolta;
 2. dimostrazione di come gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti;
 3. quadro economico a rendiconto delle attività svolte;
 4. dimensione economica espressa in standard output;
 - c) copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, se non già allegato alla domanda di premio;
 - d) copia degli eventuali certificati che comprovano l'adesione ai regimi di qualità di cui alla lettera C) "Miglioramento della qualità delle produzioni" dell'allegato C) al presente bando;
 - e) documentazione necessaria per verificare i punteggi assegnati in sede di applicazione dei criteri di selezione nei casi in cui la loro verifica sia fatta in fase di liquidazione;
 - f) eventuale documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PA e degli indicatori fisici di risultato ivi indicati;
 - g) fatture debitamente quietanze, emesse a nome dell'azienda agricola in cui il giovane si insedia, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del Piano aziendale.
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica:

- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
 - c) l'avvenuto avvio delle attività a dimostrazione della corretta attuazione del Piano Aziendale;
 - d) il rispetto delle condizioni, degli impegni, degli obblighi e degli interventi collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento, mediante sopralluogo in situ per la verifica della loro effettiva realizzazione;
 - e) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti in sede di domanda;
 - f) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 23.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse l'importo del premio;
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.
9. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca della domanda di premio determina la revoca del premio concesso.

Articolo 22 Stabilità delle operazioni³

- ~~1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres. i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni.~~

Articolo 23 Divieto di pluricontribuzione

1. In relazione al premio di cui al presente bando, il giovane agricoltore non può beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.⁴

Articolo 24 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario, fatto salvo quanto disposto al comma 2, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Alla tipologia di intervento 6.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno essenziale a.5 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1623/2017.⁵
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

³ Articolo soppresso con DGR n. 1470/2018

⁴ Comma sostituito con DGR n. 1470/2018

⁵ Comma modificato con DGR n. 1470/2018

- a) acquisire, se non già possedute, le adeguate competenze professionali di cui all'articolo 7 entro il termine fissato all'articolo 5, comma 1, lettera d);
 - b) acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro diciotto mesi dalla data di insediamento;
 - c) acquisire, se non già posseduta, la certificazione attestante la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del PA;
 - d) avere un costo per l'attuazione del PA non inferiore al premio concesso;
 - e) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo.⁶
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato D) del presente bando.
 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal premio. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 25 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Alla tipologia di intervento 6.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno accessorio b.1 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1623/2017.⁷
2. Alla tipologia di intervento 6.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno accessorio b.4 di cui alla DGR 1623/2017.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal premio. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 26 Ritiro della domanda di premio, di pagamento e delle dichiarazioni

1. Una domanda di premio o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di premio, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 27 Errori palesi

1. Le domande di premio e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

⁶ Lettera aggiunta con DGR n. 1470/2018

⁷ Comma modificato con DGR n. 1470/2018

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 28 Revoca del premio

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 24 e 25 in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del premio e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 29 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;
 - e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del premio concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014

Articolo 30 Controlli⁸

1. L'ufficio attuatore, successivamente alla liquidazione del saldo, effettua adeguati controlli per verificare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 24, comma 2, lettera e).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 33 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 34 - Monitoraggio

1. A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare

⁸ Articolo sostituito con DGR n. 1470/2018

funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 35 - Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, telefono 0432 555858 (Giulia Tracogna), email competitivita@regione.fvg.it, PEC competitivita@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI:

- A. Piano aziendale
- B. Domanda di premio
- C. Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
- D. Schede di riduzione e esclusione